



26216/14

CONTRIBUTO UNIFICATO
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente -
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

Revocatoria,
ex art. 67 I
comma n. 2,
di pagamenti
di crediti
privilegiati;
necessità
per il
curatore di
provare la
lesione
della par
condicio;
esclusione.

R.G.N. 10737/2007

R.G.N. 15096/2007

Cron. 26216

Rep. 4370

Ud. 08/10/2014

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 10737-2007 proposto da:

BELFIORE S.R.L. (p.i. 03953420480), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 13, presso
l'avvocato BARTOLI STEFANO, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE
BERGAMASCHI, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

I.T.C. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;

2014

1668

- intimato -

sul ricorso 15096-2007 proposto da:
ISTITUTO TECNICO COSTRUZIONI S.P.A. (I.T.C.) IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del
Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 46, presso
l'avvocato SETTIMIO CORBO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso
e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

BELFIORE S.R.L.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 978/2006 della CORTE
D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 08/10/2014 dal Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
il rigetto ed inammissibilità dell'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La liquidazione coatta amministrativa di I.T.C. – Istituto Toscano Costruzioni - s.p.a. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, Belfiore s.r.l. per sentir dichiarare l'inefficacia, ex art. 67 I comma n. 2 l. fall., della transazione con la quale la convenuta, in cambio della rinuncia ai crediti per canoni di locazione, spese condominiali ed accessori maturati nei confronti della società poi dichiarata insolvente, aveva ottenuto la cessione del credito vantato da quest'ultima nei confronti dell'ufficio IVA nonché la cessione dei beni mobili esistenti nell'edificio locato e per sentir inoltre condannare Belfiore alla restituzione della somma incamerata, di £ 30 milioni, versatale dalla conduttrice a titolo di deposito cauzionale. Le domande, respinte dal giudice di primo grado, sono state accolte dalla Corte d'appello di Firenze, adita dalla LCA soccombente, con sentenza del 26.4.06.

Il giudice d'appello ha rilevato che le cessioni del credito IVA (ammontante ad € 9.737,15) e dei mobili (del valore complessivo di £ 12.540.208) integravano mezzi anormali di (parziale) pagamento del debito contratto da I.T.C. nei confronti di Belfiore ed ha escluso che, attesa la natura privilegiata del credito di quest'ultima, la revocabilità ai sensi dell'art. 67 I comma n. 2 l. fall. dei predetti negozi solutori fosse subordinata all'ulteriore presupposto della ricorrenza, in concreto, di un pregiudizio dagli stessi derivato alla massa; ha aggiunto che rimaneva integro il credito della procedura per la restituzione della cauzione e, dichiarata l'inefficacia della transazione, ha condannato Belfiore a restituire alla LCA il corrispettivo monetario delle cessioni e la somma di € 15.493,71 costituita in deposito cauzionale, compensando integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

La sentenza è stata impugnata da Belfiore s.r.l. con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui la LCA di I.T.C. s.p.a. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale per un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale, proposti contro la stessa sentenza, vanno

riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

1) Con il primo motivo di ricorso Belfiore lamenta che la corte territoriale abbia erroneamente inquadrato la fattispecie nell'ambito del II comma, anziché del I comma n. 2, dell'art. 67 l. fall.

2) Col secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 67 l. fall. e 2764 c.c., la ricorrente sostiene che la prova della lesione della *par condicio* derivata dagli atti solutori costituiva presupposto necessario ai fini della valutazione dell'interesse della LCA ad agire in revocatoria.

3) Con il terzo motivo contesta che il pregiudizio derivante da tali atti sia oggetto di presunzione assoluta o relativa, e che, in tale secondo caso, spetti al convenuto in revocatoria di vincerla.

4) Con il quarto motivo contesta che il danno potesse, in concreto, ritenersi sussistente.

5) Con l'unico motivo di ricorso incidentale la LCA di ITC, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., impugna la statuizione di compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.

6) Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

La corte fiorentina si è limitata ad osservare che, poiché la transazione era stata stipulata nell'anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza, la LCA avrebbe potuto agire anche ai sensi del II comma dell'art. 67 l. fall. e che, nell'ambito di tale azione, il problema della sussistenza in concreto del pregiudizio arrecato alla massa dall'atto non si sarebbe neppure posto, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la norma citata stabilisce una presunzione assoluta e legale di danno. Ciò premesso, ha però rilevato che, per scelta dell'attrice/appellante, "la ...fattispecie si inquadra(va) nell'ambito del n. 2 del I comma dell'art. 67" n. 2 e, proprio perché si versava in tale distinta ipotesi di revocatoria, ha compiutamente motivato in ordine alla questione che le era stata devoluta, esponendo le ragioni che, avuto espresso riguardo a detta fattispecie (pag. 3, l cpv. della sentenza), conducevano ugualmente

ad escludere che l'esperimento dell'azione fosse subordinato al presupposto della dimostrazione del danno.

7) Parimenti infondati sono il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati.

Questa Corte, a partire dalla sentenza resa a SS.UU. n. 7028/06, ha infatti costantemente affermato che nell'azione revocatoria fallimentare l'"*eventus damni*" è "*in re ipsa*" e consiste nella lesione della "*par condicio creditorum*", ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione. Ne consegue che il fatto che attraverso il negozio solutorio impugnato siano stati soddisfatti crediti aventi natura privilegiata non esclude la possibile lesione della "*par condicio*", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero in tesi insinuarsi al passivo anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria (cfr., oltre alla sentenza delle S.U. cit., Cass. nn. 23430/012, 13293/012, 25571/010, 24046/06).

Vero è che tutte le pronunce richiamate sono state rese in fattispecie in cui il Fallimento aveva chiesto la revoca dei pagamenti ai sensi dell'art. 67 II comma I. fall., ma non v'è alcuna ragione per ritenere che il principio non debba valere per i pagamenti (quali quelli di cui si discute) eseguiti con mezzi anormali, tanto più che in tale ultima ipotesi la *scientia decoctionis* dell'*accipiens* (ovvero la consapevolezza in capo a questi della lesione della *par condicio* cagionata dall'atto) è presunta.

Belfiore, d'altro canto, non censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inefficace la transazione ai sensi del n. 2, anziché del n. 1, del I comma dell' art. 67 I. fall.: ne consegue l'inammissibilità, per difetto di attinenza al *decisum*, delle doglianze con le quali la ricorrente imputa alla corte territoriale di non aver tenuto conto dei vantaggi economici derivati ad I.T.C. dalla stipula del negozio, le quali attengono ad un presupposto oggettivo (della sproporzione fra le prestazioni

eseguite dal fallito e quanto a lui è stato dato o promesso) che non ha formato oggetto di accertamento nel corso del giudizio di merito.

8) Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

La LCA, infatti, ha impugnato in via del tutto generica la statuizione di compensazione delle spese (che, secondo il testo dell'art. 92 c.p.c. applicabile *ratione temporis* al caso di specie, anteriore alle modifiche apportatevi tanto dalla l. n. 263/05, quanto, a maggior ragione, dalla l. n.69/09, poteva essere disposta o in caso di soccombenza reciproca o nella ricorrenza di altri giusti motivi), ma non ha individuato la *regula iuris* che sarebbe stata violata dalla corte territoriale e, nel quesito di diritto formulato ai sensi dell'art. 366 *bis* c.p.c., ha indebitamente ricondotto il vizio di cui all'art. 360 l comma n. 3) c.p.c. ad un non denunciato vizio di motivazione.

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza sostanziale e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della LCA di I.T.C. s.p.a., che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

Roma, 8 ottobre 2014

Il cons. est.

Il Presidente

